

**DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2026
224/2026/R/EEL**

SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA: APPROVAZIONE DEI TASSI DI CAPITALIZZAZIONE PER GLI ANNI 2026 E 2027 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PROVVISORIE PER L'ANNO 2026, PER LE IMPRESE CHE SERVONO ALMENO 25.000 PUNTI DI PRELIEVO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1392^a riunione del 25 giugno 2026

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 292/2006/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 87/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL) ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 222/2017/R/EEL (di seguito: 222/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 306/2019/R/EEL ed il relativo allegato A (di seguito: deliberazione 306/2019/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 568/2019/R/EEL) e i relativi allegati A (di seguito: TIT 2020-2023) e B (di seguito: TIME 2020-2023);

- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2020, 259/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 259/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2020, 278/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 278/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2020, 293/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 293/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 106/2021/R/EEL e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 106/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 201/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 201/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2021, 269/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 269/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 352/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 352/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM e il relativo allegato A (di seguito: TIWACC), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2022, 333/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 333/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2022, 410/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 410/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2022, 411/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 411/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 724/2022/R/EEL ed il relativo allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione 724/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM) e il relativo allegato A (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM o TIROSS) come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2023, 397/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 397/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM o Criteri ROSS) come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 616/2023/R/EEL) e il relativo allegato A (di seguito: TIT 6PRDe) e il relativo allegato B (di seguito: TIME 6PRDe), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2024, 34/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 34/2024/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2025, 130/2025/R/EEL (di seguito: deliberazione 130/2025/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 27 maggio 2025, 217/2025/R/EEL (di seguito: deliberazione 217/2025/R/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2025, 259/2025/R/EEL (di seguito: deliberazione 259/2025/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2025, 390/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 390/2025/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2025, 575/2025/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2026, 78/2026/R/com (di seguito: deliberazione 78/2026/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 31 marzo 2026, 106/2026/R/EEL (di seguito: deliberazione 106/2026/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2026, 142/2026/R/EEL (di seguito: deliberazione 142/2026/R/EEL);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità del 25 luglio 2016, 18/2016;
- la comunicazione di e-distribuzione del 23 febbraio 2026 in merito al *business plan* di cui all’articolo 44 del TIROSS, prot. Autorità 14393 del 24 febbraio 2026 (di seguito: comunicazione 23 febbraio 2026);
- la comunicazione di e-distribuzione del 2 aprile 2026 (prot. Autorità 24883 di pari data) relativa all’accordo con Duereti per la ripartizione del piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G originariamente approvato per e-distribuzione da applicare nelle aree gestite dalle due imprese distributrici (di seguito: comunicazione 2 aprile 2026);
- le comunicazioni di risultanze istruttorie in merito ai tassi di capitalizzazione 2026 e 2027, inviate alle imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo in data 15 maggio 2026 (di seguito: comunicazioni 15 maggio 2026);
- le comunicazioni di risultanze istruttorie in merito agli elementi di dettaglio della tariffa di riferimento provvisoria per l’anno 2026 per i servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica inviate alle imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo in data 5 giugno 2026 (di seguito: comunicazioni 5 giugno 2026).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 163/2023/R/COM, l’Autorità ha approvato il Testo integrato dei criteri e dei principi generali della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per il periodo 2024-2031, con riferimento alla regolazione ROSS-base;
- con la deliberazione 497/2023/R/COM, l’Autorità ha definito i criteri applicativi della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio con riferimento ai servizi di trasporto gas naturale, trasmissione e distribuzione e misura dell’energia elettrica;
- con la deliberazione 616/2023/R/EEL, l’Autorità ha emanato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (di seguito anche 6PRDe), completando la definizione dei criteri di regolazione, introdotti dalle citate deliberazioni, per entrambi i servizi per il sesto periodo di regolazione;

- con la medesima deliberazione, l’Autorità ha approvato il TIT 6PRDe e il TIME 6PRDe, recanti le disposizioni relative al sesto periodo di regolazione con riferimento, rispettivamente, al servizio di distribuzione e a quello di misura dell’energia elettrica;
- il comma 17.1 dei criteri ROSS stabilisce che i criteri ROSS-base si applicano alle imprese che svolgono i servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica che servono almeno 25.000 punti di prelievo;
- la deliberazione 142/2026/R/EEL e il TIT 6PRDe stabiliscono l’applicazione di un regime parametrico per le restanti imprese.

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni 217/2025/R/EEL e 259/2025/R/EEL l’Autorità ha determinato le tariffe di riferimento provvisorie per l’anno 2025, per le imprese soggette ai criteri ROSS-base, nonché i valori dei parametri *Z-factor ex ante* di cui all’articolo 40 del TIROSS per il medesimo anno 2025;
- con la deliberazione 106/2026/R/EEL l’Autorità ha approvato i valori dei parametri *Z-factor ex post* di cui all’articolo 40 del TIROSS per l’anno 2024.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 390/2025/R/COM l’Autorità ha modificato il TIROSS e i Criteri ROSS prevedendo:
 - a) una semplificazione dell’istituto *Z-factor* a decorrere dall’anno 2026 ed in particolare la presentazione del parametro da parte delle imprese distributrici su istanza *ex post*, eliminando la fase di valutazione *ex ante*;
 - b) un affinamento dei criteri di determinazione dei tassi di capitalizzazione per la fase di *reopener* per il biennio 2026-2027;
 - c) l’avvio di una sperimentazione di strumenti propedeutici al ROSS-integrale ed in particolare l’introduzione di un obbligo, per l’impresa distributtrice di energia elettrica di maggiori dimensioni, di presentazione di un *business plan*, a supporto delle previsioni di spesa di capitale e operativa per gli anni 2026 e 2027, con la possibilità di estendere la sperimentazione, su base facoltativa su istanza, alle imprese di distribuzione elettrica che servono almeno 500.000 punti di prelievo.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del comma 6.2 dei Criteri ROSS, a metà del periodo regolatorio, i tassi di capitalizzazione di cui all’articolo 42 del TIROSS (di seguito richiamati anche come: tassi di capitalizzazione nozionali), da utilizzare ai fini della definizione delle quote di *slow money* relative ai successivi due anni del periodo, vengono aggiornati sulla base dei dati più recenti disponibili (c.d. meccanismo di *reopener*);
- il comma 26.8 dei Criteri ROSS prevede che, ai fini del suddetto meccanismo di *reopener*, l’aggiornamento dei tassi di capitalizzazione per gli anni 2026 e 2027 è effettuato nel corso del 2025, considerando gli anni 2023-2027, sulla base di una

specifica raccolta dati con tempistiche e modalità indicate dalla Direzione Infrastrutture Energia dell’Autorità;

- con specifico riferimento ai servizi di distribuzione e di misura dell’energia elettrica l’aggiornamento dei tassi di capitalizzazione è stato effettuato facendo riferimento ai dati desumibili dalle raccolte dati RAB, dai CAS e, per l’impresa principale di distribuzione, dal *business plan*;
- ai sensi del comma 26.9 dei Criteri ROSS, ai fini del *reopener* si applica un tetto allo scostamento tra il tasso di capitalizzazione atteso *ex ante* per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e il tasso di capitalizzazione nozionale, pari all’8%; in caso di scostamento in valore assoluto maggiore, il tasso di capitalizzazione nozionale è assunto pari al tasso atteso *ex ante* più (o meno) il tetto dell’8%, a seconda che il tasso atteso sia inferiore (o superiore) del tasso di capitalizzazione nozionale. Con specifico riferimento all’attività di misura delle imprese distributrici, il tetto allo scostamento è assunto pari al 5%;
- con comunicazioni 15 maggio 2026 le imprese distributrici sono state informate relativamente alle risultanze istruttorie in merito ai tassi di capitalizzazione per i servizi di distribuzione e di misura dell’energia elettrica per gli anni 2026 e 2027.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione del 23 febbraio 2026, e-distribuzione ha presentato il *business plan* contenente le previsioni di spesa per gli anni 2026 e 2027, inclusivo del *cost assessment* delle relative componenti, a supporto delle previsioni di spesa operativa e di capitale rilevanti ai fini della definizione dei tassi di capitalizzazione, della definizione delle *baseline* di spesa, nonché della determinazione delle componenti *fast e slow money*, ai sensi del comma 6.1, lettera c), della deliberazione 390/2025/R/COM.

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli dal 21 al 24 del TIT 6PRDe definiscono le tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica e le modalità di aggiornamento delle medesime;
- l’articolo 22 del TIT 6PRDe stabilisce che l’Autorità definisce e pubblica entro il 15 giugno dell’anno *t*, in via provvisoria, le tariffe di riferimento per l’anno *t* e che tali tariffe sono determinate congiuntamente per il servizio di distribuzione e di misura, ai sensi del comma 29.2 dei criteri ROSS;
- l’articolo 24 del TIT 6PRDe stabilisce che per le imprese soggette ai criteri ROSS, le tariffe di riferimento provvisorie sono espresse in euro, ai sensi del comma 29.3 dei criteri ROSS;
- l’articolo 34 del TIME 6PRDe definisce le tariffe di riferimento per il servizio di misura dell’energia elettrica;
- gli articoli 4 e 5 del TIT 6PRDe e gli articoli 31 e 32 del TIME 6PRDe definiscono, oltre agli obblighi informativi in capo agli esercenti, anche i criteri di determinazione

delle tariffe in caso di informazioni mancanti e di trattamento delle richieste di rettifica dei dati da parte delle imprese distributrici.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento d'impresa a copertura dei costi per il servizio di distribuzione (incluso il servizio di commercializzazione) e per il servizio di misura, per le imprese soggette ai criteri ROSS-base, è necessario determinare il costo riconosciuto per ciascuna impresa distributtrice;
- il comma 7.1 del TIT 6PRDe stabilisce che i criteri ROSS trovano applicazione con riferimento all'attività di distribuzione e di misura, salvo per il riconoscimento dei costi di capitale dei sistemi di *smart metering* 2G;
- l'articolo 8 del TIT 6PRDe prevede che il costo riconosciuto per ciascuna impresa distributtrice è costituito da:
 - a) la quota di *fast money* di cui all'articolo 15 del TIROSS;
 - b) i costi incomprimibili, riconosciuti "*on top*" di cui all'articolo 12 del TIT 6PRDe;
 - c) i maggiori recuperi di efficienza conseguiti nel quinto periodo di regolazione (5PRDe), di cui all'articolo 13 del TIT 6PRDe;
 - d) la remunerazione del capitale investito di cui all'articolo 17 del TIT 6PRDe;
 - e) gli ammortamenti di cui all'articolo 18 e all'articolo 19 del TIT 6PRDe;
 - f) ulteriori partite non soggette ai criteri ROSS, di cui all'articolo 20 del TIT 6PRDe;
- le ulteriori partite di cui alla lettera f) del precedente punto non sono trattate nell'ambito della determinazione delle tariffe di riferimento, ma in quello dei meccanismi di perequazione.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alla componente *fast money*, l'articolo 15 del TIROSS prevede che la quota di *fast money* per ciascuna attività è determinata sottraendo dalla spesa ammissibile ai riconoscimenti tariffari, la spesa di capitale dell'anno relativa a immobilizzazioni in corso al 31 dicembre dell'anno e la quota *slow money* dell'anno;
- sempre con riferimento alla quantificazione della componente *fast money*:
 - l'articolo 13 del TIROSS prevede che la spesa ammissibile ai riconoscimenti tariffari è pari alla somma della spesa effettiva totale, degli incentivi all'efficienza allocati agli investimenti e degli incentivi all'efficienza allocati alla gestione operativa;
 - l'articolo 7 del TIROSS prevede che gli incentivi all'efficienza sono calcolati come differenza tra *baseline* di spesa totale e spesa totale effettiva, da ripartire in due quote relative agli investimenti e alla gestione operativa;
 - l'articolo 5 dei criteri ROSS prevede che i coefficienti di allocazione del recupero di efficienza totale agli investimenti e alla gestione operativa sono rispettivamente pari a 0 e 1;
 - l'articolo 9 del TIROSS prevede che per la gestione della quota del recupero di efficienza allocato alla gestione operativa all'inizio di ciascun periodo di

- regolazione, le imprese possono scegliere tra una opzione a basso potenziale di incentivo (SBP) e una opzione ad alto potenziale di incentivo (SAP);
- l'articolo 10 del TIROSS prevede che, nell'opzione SBP, l'incentivo all'efficienza operativa (ossia la quota parte lasciata alle imprese delle maggiori efficienze totali allocate alla gestione operativa) è pari:
 - o al 100% del recupero di efficienza totale allocato alla gestione operativa (REOP), al netto della somma algebrica dei recuperi di efficienza e delle minori efficienze conseguite nel corso dello stesso periodo di regolazione, nell'anno in cui il REOP è conseguito;
 - o al 50% del REOP, al netto della somma algebrica dei recuperi di efficienza e delle minori efficienze conseguite nel corso dello stesso periodo di regolazione, nei tre anni successivi a quello in cui il REOP è conseguito;
 - l'articolo 11 del TIROSS e il comma 3.1 dei criteri ROSS prevedono che nell'opzione SAP l'incentivo all'efficienza operativa è pari:
 - o al 100% del recupero di efficienza totale allocato alla gestione operativa (REOP), al netto della somma algebrica dei recuperi di efficienza e delle minori efficienze conseguite nel corso dello stesso periodo di regolazione, nell'anno in cui il REOP è conseguito;
 - o al 75% del REOP, al netto della somma algebrica dei recuperi di efficienza e delle minori efficienze conseguite nel corso dello stesso periodo di regolazione, nei tre anni successivi a quello in cui il REOP è conseguito;
 - l'articolo 10 del TIT 6PRDe prevede che la *baseline* dei costi operativi è definita, ai sensi dell'articolo 21 dei criteri ROSS, su base unitaria per ciascuna impresa sulla base dei costi operativi ammissibili effettivamente sostenuti nel 2022 e del numero di punti di prelievo serviti nel medesimo anno 2022;
 - l'articolo 11 del TIT 6PRDe prevede che la *baseline* unitaria dei costi operativi è aggiornata annualmente sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dall'anno $t-1$ all'anno t rilevato dall'ISTAT, di *X-factor*, di *Y-factor* e di *Z-factor*;
 - coerentemente con le disposizioni del comma 35.2 e del comma 35.3 del TIROSS e del comma 11.3 della deliberazione 130/2025/R/COM, la *baseline* unitaria dei costi operativi, di cui all'articolo 10 del TIT 6PRDe, è aggiornata con un tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari a 5,4% dall'anno 2022 all'anno 2023, pari a 0,8% dall'anno 2023 all'anno 2024, pari a 1,4% dall'anno 2024 all'anno 2025 come rilevati dall'ISTAT e, ex ante, con le aspettative di andamento dei prezzi al consumo in Italia pari a 2,6% dall'anno 2025 all'anno 2026, rese disponibili dalla Banca d'Italia nel Bollettino Economico n. 2/2026;
 - il comma 38.3 del TIROSS prevede che per il primo periodo di regolazione il valore dell'*X-factor* è posto pari a zero, salvo l'esercizio da parte delle imprese dell'opzione SAP;
 - il comma 3.1 dei criteri ROSS prevede che per le imprese che abbiano scelto l'opzione SAP l'*X-factor* è pari a 0,5%;

- coerentemente con le disposizioni del comma 35.2 del TIROSS, la baseline dei costi operativi ex ante è stimata utilizzando quantità stimate per l'anno 2026;
- il comma 17.3 dei criteri ROSS stabilisce che il recupero di efficienza totale di cui al comma 7.2 del TIROSS è riallocato alla specifica attività in funzione della spesa operativa effettiva;
- l'articolo 14 del TIROSS prevede che la quota di slow money della spesa ammissibile ai riconoscimenti tariffari è pari alla somma del prodotto della spesa effettiva totale dell'anno (al netto della spesa di capitale relativa a immobilizzazioni in corso al 31 dicembre dell'anno) per il tasso di capitalizzazione e dell'incentivo all'efficienza degli investimenti;
- con riferimento alla componente costi incomprimibili riconosciuti "*on top*", il comma 19.3 dei criteri ROSS identifica quali voci incomprimibili e riconosciute "*on top*" alla componente *fast money*, le seguenti voci:
 - *fee* di partecipazione ad attività internazionali di natura obbligatoria, ad esclusione dei relativi costi del personale;
 - costi per la realizzazione da parte delle imprese distributrici di attività *one-off* afferenti ai servizi ancillari locali, ai sensi del comma 6.2 della deliberazione 352/2021/R/EEL;
 - costi di natura tributaria locale, ossia imposte indirette locali di competenza dell'esercizio, ad esclusione dei costi derivanti da sanzioni o interessi di mora per mancato pagamento delle suddette imposte;
- con riferimento alla componente maggiori recuperi di efficienza conseguiti nel 5PRDe:
 - l'articolo 13 del TIT 6PRDe e il comma 20.1 dei criteri ROSS prevedono una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori (o minori) efficienze realizzate nel corso del 5PRDe;
 - il comma 20.2 dei criteri ROSS prevede che tale quota venga ripartita per impresa, per ciascun anno del 6PRDe, con i medesimi coefficienti di attribuzione del costo operativo riconosciuto utilizzati nel 5PRDe, ai sensi della deliberazione 568/2019/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 16 del TIT 6PRDe prevede che per le imprese distributrici soggette ai criteri ROSS l'aggiornamento del capitale investito per gli anni successivi al primo sia composto da:
 - valore delle partite relative a cespiti in esercizio alla data di cut-off in continuità con i criteri del 5PRDe, ai sensi dell'Articolo 23 dei criteri ROSS, ivi incluso il trattamento delle dismissioni, di cui all'Articolo 27 dei criteri ROSS;
 - valore delle partite relative a cespiti in esercizio successivamente alla data di cut-off ai sensi dell'Articolo 20 e dell'Articolo 21 del TIROSS;
 - variazione delle immobilizzazioni nette dovuta a eventuali operazioni di cessione o acquisizione di rete avvenute nell'anno *t-1*;
 - variazione delle immobilizzazioni in corso, ai sensi dell'Articolo 22 del TIROSS;

- fondo trattamento fine rapporto e capitale circolante netto, calcolato ai sensi dell’Articolo 25 dei criteri ROSS.
- con riferimento agli effetti inflattivi inerenti alle componenti di costo di capitale (rivalutazione delle immobilizzazioni nette relative a cespiti in esercizio, delle immobilizzazioni in corso e del valore netto dei contributi):
 - il comma 16.2 del TIT 6PRDe prevede che ai sensi dell’articolo 16 del TIROSS, per ciascun anno tariffario t , al fine della rivalutazione delle immobilizzazioni nette relative a cespiti in esercizio, delle immobilizzazioni in corso e del valore netto dei contributi si considera la stringa dell’Indice di rivalutazione del capitale con base 1 nell’anno $t-1$, calcolata applicando alla stringa dell’indice dell’anno tariffario precedente il tasso di variazione dell’indice calcolato considerando la variazione dell’anno $t-1$ rispetto all’anno $t-2$;
 - sulla base di quanto riportato ai precedenti alinea, coerentemente con le previsioni della deliberazione 78/2026/R/COM il tasso medio di variazione dell’Indice di rivalutazione del capitale, definito *ex post* in modo omogeneo per i servizi soggetti alla regolazione ROSS ai sensi del comma 16.4 del TIROSS, per la costruzione dell’Indice con base 1 nell’anno 2025 rilevante per l’anno tariffario 2026, è pari all’1,7%.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 17 del TIT 6PRDe la componente remunerazione del capitale investito è calcolata applicando i valori del WACC di cui alla Tabella 3 dell’Allegato A del TIWACC al valore del capitale investito netto ai fini regolatori, composto come sopra richiamato; e che, in particolare:
 - la deliberazione 513/2024/R/COM, aggiornando il TIWACC, ha determinato il valore del WACC per l’anno 2026 per i servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica pari al 5,6%;
 - il comma 17.2 del TIT 6PRDe prevede che per gli investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2011 ed entro il 31 dicembre 2014, il valore del WACC è incrementato dell’1%;
 - la suddetta maggiorazione del tasso di remunerazione è garantita, coerentemente con la regolazione vigente nel 5PRDe, tramite una maggiorazione forfettaria del valore delle immobilizzazioni nette riconosciute ai fini tariffari (ai sensi del comma 12.3 del TIT 2020-2023 e del comma 39.3 del TIME 2020-2023);
- ai sensi dell’articolo 19 del TIT 6PRDe, ai fini dell’aggiornamento della componente a copertura degli ammortamenti per ciascun anno t successivo al primo:
 - il valore netto dei cespiti esistenti alla data di *cut-off* è ammortizzato ai sensi degli Articolo 23 e dell’Articolo 27 dei criteri ROSS;
 - l’ammortamento dei cespiti entrati in esercizio e dei contributi pubblici e privati percepiti dopo il *cut-off* è determinato ai sensi dell’Articolo 27 del TIROSS ed è effettuato sulla base delle aliquote di ammortamento previste per ciascuna tipologia di cespiti, di cui alla Tabella 2 del TIT 6PRDe;

- ai fini del calcolo delle quote di ammortamento dei contributi pubblici e privati si assume convenzionalmente una vita utile ai fini tariffari pari a 35 anni;
- le quote di ammortamento di eventuali contributi pubblici in conto capitale percepiti a partire dall'anno 2016 all'anno 2023 non sono portate in detrazione della quota di ammortamento per i primi tre anni;
- al fine del calcolo delle quote di ammortamento si considera il valore delle immobilizzazioni nette e il valore netto dei contributi, rivalutati secondo quanto previsto dall'articolo 16 del TIROSS.

CONSIDERATO CHE:

- il riconoscimento dei costi di capitale per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione relativi a sistemi di *smart metering* 2G (di seguito anche costi di misura 2G) per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo è regolato dalle deliberazioni 646/2016/R/EEL, 306/2019/R/EEL e 724/2022/R/EEL;
- con deliberazione 222/2017/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa e-distribuzione S.p.A. - ID ARERA 435;
- con deliberazione 259/2020/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Edyna S.r.l. - ID ARERA 3255;
- con deliberazione 278/2020/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Unareti S.p.A. - ID ARERA 1247;
- con deliberazione 293/2020/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Areti S.p.A. - ID ARERA 338;
- con deliberazione 201/2021/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Irete S.p.A. - ID ARERA 3045;
- con deliberazione 269/2021/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Megareti S.p.A. (oggi V-Reti S.p.A.) - ID ARERA 301;
- con deliberazione 333/2022/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Set distribuzione - ID ARERA 198;
- con deliberazione 410/2022/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa AcegasApsAmga S.p.A. - ID ARERA 926;
- con deliberazione 411/2022/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Inrete Distribuzione Energia S.p.A.- ID ARERA 25367;

- con deliberazione 397/2023/R/eel, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Deval S.p.a.- ID ARERA 1290;
- con la deliberazione 34/2024/R/EEL, l’Autorità ha aggiornato in via straordinaria il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G con estensione al Comune di Vicenza di Megareti S.p.A., ora V-Reti S.p.A. - ID ARERA 301;
- con comunicazione 2 aprile 2026 e-distribuzione ha comunicato le informazioni, condivise con Duereti, relative alla quota del piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G afferente alla porzione di rete attualmente servita da Duereti, in modo da garantire l’invarianza di costi complessivi del piano di messa in servizio nelle aree servite dalle due imprese distributrici;
- con riferimento al riconoscimento dei costi di misura 2G sostenuti nell’anno 2024 dalle imprese che hanno avviato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G di cui ai precedenti alinea, le tariffe di riferimento provvisorie dell’anno 2026 tengono conto dei livelli di spesa di capitale ammessa ai riconoscimenti tariffari determinata secondo le disposizioni di cui all’articolo 16 dell’Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL, all’articolo 16 dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL e all’articolo 16 dell’Allegato A alla deliberazione 724/2022/R/EEL;
- con riferimento al riconoscimento dei costi di misura 2G sostenuti nell’anno 2025 dalle imprese che hanno avviato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G di cui ai precedenti alinea, le tariffe di riferimento provvisorie dell’anno 2026 tengono conto del minimo tra i livelli di spesa di capitale annuale previsti dalle imprese distributrici nel piano approvato dall’Autorità e i livelli di spesa di capitale annuale previsti dal piano convenzionale di messa in servizio dei misuratori (PCO2) o della miglior stima disponibile della spesa riconoscibile, ove fossero da riconoscere code di spese sostenute negli anni precedenti ai sensi del comma 16.5 dell’allegato A alla deliberazione 724/2022/R/EEL;
- la spesa di capitale per i sistemi di *smart metering* 2G ammessa ai riconoscimenti tariffari relativa all’anno 2025 è riconosciuta nelle tariffe di riferimento provvisorie per l’anno 2026, ai soli fini della remunerazione del capitale.

CONSIDERATO CHE:

- per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo, la deliberazione 106/2021/R/EEL stabilisce l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2022, di installare e di mettere in servizio, anche con funzionamento transitorio in modalità 1G, solo misuratori predisposti alle funzionalità 2G, secondo quanto previsto dalla deliberazione 87/2016/R/EEL;
- l’articolo 5 dell’Allegato A alla suddetta deliberazione 106/2021/R/EEL precisa altresì che i costi di capitale relativi ai sistemi di *smart metering* 1G ammessi a riconoscimento tariffario al 31 dicembre 2021 sono riconosciuti fino alla fine della vita utile regolatoria;
- il comma 3.2 dell’Allegato A alla suddetta deliberazione 106/2021/R/EEL stabilisce che le imprese distributrici che riscontrano problemi di retrocompatibilità tra i

misuratori 2G e i sistemi di *smart metering* 1G precedentemente installati ne diano comunicazione all’Autorità entro il 31 luglio 2021; e che per tali imprese il termine per installare e mettere in servizio solo misuratori predisposti alle funzionalità 2G è fissato al 1° gennaio 2023.

CONSIDERATO CHE:

- l’individuazione del perimetro degli esercenti il servizio di distribuzione dell’energia elettrica, in relazione ai quali deve essere determinata la tariffa di riferimento ai sensi delle disposizioni del TIT, viene effettuata sulla base delle informazioni desumibili dall’Anagrafica Operatori dell’Autorità;
- nella raccolta dati annuale “RAB elettricità” le imprese distributrici, soggette alle determinazioni tariffarie individuate tramite l’Anagrafica Operatori, hanno fornito a ottobre 2025 i dati patrimoniali relativi agli investimenti effettuati nell’anno 2024 a titolo consuntivo e per l’anno 2025 a titolo preconsuntivo;
- nella raccolta dati annuale Volumi di servizio erogati, le imprese distributrici hanno fornito a ottobre 2025 i dati relativi ai volumi serviti nell’anno 2024 a titolo consuntivo e per l’anno 2025 a titolo preconsuntivo;
- nella raccolta dati annuale “dati previsionali” le imprese distributrici nel mese di ottobre 2025 hanno fornito le previsioni di spesa per gli anni 2026 e 2027, salvo e-distribuzione che ha fornito tali informazioni nell’ambito del *business plan* fornito a febbraio 2026;
- le imprese distributrici oggetto del presente provvedimento sono state informate della quantificazione delle tariffe di riferimento provvisorie 2026, con dettaglio degli input utilizzati e delle metodologie di calcolo implementate, attraverso comunicazioni di risultanze istruttorie inviate il 5 giugno 2026.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l’impresa Edyna S.r.l. (id Arera 3255) ha acquisito l’impresa distributtrice Società Cooperativa Energia Rasun Anterselva (id Arera 3286) in 1° gennaio 2024 e l’impresa distributtrice SACHSENKLEMMKE KG DES GANTERER ROLAND & CO (id Arera 1053) in data 1° gennaio 2025;
- l’impresa e-distribuzione S.p.A. (id Arera 435) ha acquisito l’impresa distributtrice Comune di Exilles (id Arera 297) in data 1° aprile 2025;
- in relazione alle suddette operazioni straordinarie, nell’ambito della raccolta RAB effettuata lo scorso ottobre 2025, è stata richiesta dalle imprese acquirenti l’applicazione delle disposizioni di promozione delle aggregazioni tra imprese distributrici previste dall’articolo 41 del TIT e dall’articolo 40 del TIME, le cui modalità operative sono riportate nella Scheda 1 del TIT e nella Scheda 1 del TIME;
- con riferimento ai costi riconosciuti per il servizio di distribuzione, la Scheda 1 del TIT (*caso A - fusione tra impresa in regime ROSS e impresa/e in regime parametrico*) prevede che, in alternativa alla valutazione sulla base del valore RAB, limitatamente all’impresa in regime parametrico è possibile far riferimento al valore del capitale

investito implicitamente riconosciuto con la tariffa parametrica relativa al servizio di distribuzione di cui alla deliberazione 237/2018/R/EEL (c.d. cespiti convenzionale); è prevista inoltre l'erogazione di un premio *una tantum* pari al 30% dei costi operativi riconosciuti nell'ultima tariffa antecedente alla variazione societaria, con riferimento all'impresa in regime parametrico;

- per quanto riguarda il servizio di misura, la Scheda 1 del TIME prevede modalità di valorizzazione della promozione delle aggregazioni tramite la determinazione del capitale investito implicitamente riconosciuto con la tariffa parametrica relativa al servizio di misura di cui alla deliberazione 237/2028/R/EEL (c.d. cespiti convenzionale);
- i valori dei suddetti cespiti convenzionali relativi al servizio di distribuzione e al servizio di misura, determinati secondo la Scheda 1 del TIT e la Scheda 1 del TIME, sono inclusi nelle determinazioni delle tariffe di riferimento dell'impresa risultante dall'aggregazione;
- il premio *una tantum* pari al 30% dei costi operativi riconosciuti nell'ultima tariffa antecedente alla variazione societaria relativamente al servizio di distribuzione è erogato all'impresa risultante dall'aggregazione dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito anche: CSEA) a valere sul conto per le perequazioni dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni di cui all'Articolo 16 del TIPPI (di seguito: conto UC3).

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare i tassi di capitalizzazione per gli anni 2026 e 2027 ai sensi del comma 6.2 dei Criteri ROSS con le modalità previste dell'articolo 26 dei medesimi Criteri ROSS.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare e pubblicare le tariffe di riferimento provvisorie per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica di cui al comma 21.3 del TIT 6PRDe relative all'anno 2026 per le imprese distributrici che servono almeno 25.000 punti di prelievo.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento alla determinazione della componente *fast money*:
 - stimare il valore della spesa totale effettiva per l'anno 2026 utilizzando la previsione di spesa per attività per tale anno fornita da ciascuna impresa;
 - stimare il valore della *baseline* di spesa totale per l'anno 2026 utilizzando il valore di *baseline* unitaria opportunamente aggiornato, e i volumi dichiarati nella raccolta dati Volumi di servizio erogati, a preconsuntivo per l'anno 2025, quali miglior *proxy* disponibile per le grandezze relative all'anno 2026;

- ripartire gli incentivi all'efficienza per attività sulla base del valore dei costi operativi previsti per ciascuna attività come forniti dalle imprese;
- stimare la quota di *slow money* per l'anno 2026 per ciascuna impresa e per ciascuna attività applicando alla spesa effettiva totale, stimata come sopra indicato, il rispettivo tasso di capitalizzazione;
- con riferimento alla componente costi incomprimibili riconosciuti "*on top*", utilizzare la previsione per ciascuna attività per l'anno 2026 fornita da ciascuna impresa.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento ai casi in cui la *slow money* (definita tramite l'applicazione del tasso di capitalizzazione) risulti positiva in assenza di incrementi patrimoniali, nell'ambito della disaggregazione della *slow money* in *n* tipologie di cespiti prevista dal comma 14.2 del TIROSS, procedere all'allocazione di tale valore a cespiti virtuali appositamente costituiti, nelle more di ulteriori approfondimenti;
- definire le vite utili dei cespiti virtuali di cui al precedente alinea pari a 18 anni per l'attività di distribuzione e 14 anni per l'attività di misura dell'energia elettrica, corrispondenti alla media della vita utile dei cespiti afferenti a ciascuna attività;
- con riferimento alla determinazione della componente *fast money*, considerare a riduzione della quota *fast money* le quote *slow money* negative riscontrate.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- prevedere che i valori i cespiti convenzionali relativi al servizio di distribuzione e al servizio di misura, relativamente all'operazione di aggregazione tra e-distribuzione e l'impresa distributrice Comune di Exilles, determinati secondo i criteri riportati nella Scheda 1 del TIT e nella Scheda 1 del TIME, siano inclusi nelle determinazioni delle tariffe di riferimento dell'impresa e-distribuzione;
- riconoscere alle imprese Edyna ed e-distribuzione, relativamente alle aggregazioni avvenute nel corso degli anni 2024 e 2025 sopra citate, un premio *una tantum* determinato secondo le disposizioni di cui all'Articolo 41 del TIT;
- prevedere che i suddetti premi *una tantum* siano erogati dalla CSEA entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento

DELIBERA

1. di approvare i tassi di capitalizzazione determinati per gli anni 2026 e 2027 per il servizio di distribuzione e di misura dell'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 26 della deliberazione 497/2023/R/COM, come riportati nella Tabella 1 allegata alla presente deliberazione;

2. di approvare i valori delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2026 per il servizio di distribuzione e di misura dell'energia elettrica, di cui al comma 21.3 del TIT 6PRDe, come riportati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
3. di approvare il valore della componente T(res) a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione 292/06 per l'anno 2026, di cui al comma 34.3 del TIME 6PRDe, come riportato nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento;
4. di riconoscere all'impresa Edyna S.r.l. (id Arera 3255), i premi *una tantum* previsti dai meccanismi di promozione delle aggregazioni tra imprese distributrici di energia elettrica di cui all'Articolo 41 del TIT, come riportati nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento, in relazione all'aggregazione delle imprese distributrici Cooperativa Energia Rasun Anterselva (id Arera 3286), SACHSENKLEMME KG DES GANTERER ROLAND & CO (id Arera 1053);
5. di riconoscere all'impresa e-distribuzione S.p.A. (id Arera 435) il premio *una tantum* previsto dai meccanismi di promozione delle aggregazioni tra imprese distributrici di energia elettrica di cui all'Articolo 41 del TIT, come riportati nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento, in relazione all'aggregazione con l'impresa distributtrice Comune di Exilles (id Arera 297);
6. di prevedere che i premi *una tantum* di cui ai precedenti Articolo 4 e Articolo 5 siano erogati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro 90 giorni dall'approvazione del presente provvedimento a valere sul conto per le perequazioni dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni di cui all'Articolo 16 del TIPPI;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
8. di pubblicare il presente provvedimento e le relative tabelle sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua